

Stop all'attività non automatico

Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale da parte degli ispettori non è obbligatorio ma ha natura discrezionale. Il principio è espresso dal ministero del Lavoro con la circolare 33/09, con la quale sono state dettate le linee per un uniforme intervento da parte degli organi di vigilanza in seguito all'articolo 11 del decreto legislativo 106/09, che ha modificato in modo significativo l'articolo 14 del decreto legislativo 81/08. Il ministero non ritiene opportuno che sia adottato il provvedimento laddove la sospensione dell'attività possa determinare una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o dei terzi o, per esempio, altre imprese. Parimenti, in tutte quelle ipotesi in cui si venga a compromettere il regolare funzionamento di un'attività di servizio pubblico che possa pregiudicare la fruizione di diritti costituzionalmente garantiti, salvo che non sia in atto una situazione che possa compromettere il primario diritto costituzionale alla salute. In caso di lavoro "nero" occorre considerare eventuali ripercussioni socio-economiche del provvedimento; è da escludersi quando lo stesso possa arrecare un grave danno agli impianti o alle attrezzature (per esempio, attività a ciclo continuo) o ai beni (per esempio, frutti giunti a maturazione o allevamento animali). La legge esclude l'adozione del provvedimento quando il lavoratore in nero risulti l'unico occupato dall'impresa. In tal caso, però, la circolare prevede che l'ispettore debba allontanare il lavoratore fino alla regolarizzazione. In proposito, il ministero precisa che la nozione di lavoratore si riferisce a quello sconosciuto alla Pa indipendentemente dalla natura del rapporto subordinato e autonomo, per i quali esiste l'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego, compresi i beneficiari di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale e per i tirocinanti degli studi, per i quali esistono obblighi di comunicazione ad hoc. In merito alle gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza, occorre fare riferimento a quelle commesse nell'arco di cinque anni precedenti alle violazioni della stessa indole accertate nella data dell'accertamento; tra quelle reiterate vi rientrano quelle definite a seguito di sentenza di condanna o prescrizione obbligatoria, mentre tra quelle della stessa indole devono ritenersi tutte quelle elencate nell'allegato I al Testo unico. Le violazioni da prendere in considerazione sono quelle commesse dopo il 20 agosto 2009 (data di entrata in vigore del correttivo). Gli effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola unità produttiva interessata (per l'edilizia all'attività svolta dall'impresa nel singolo cantiere). In caso di lavoro irregolare la sospensione potrà farsi decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo (riferito a quello dell'ufficio e non dell'azienda) ovvero, salvo possibilità di grave pericolo, dalla cessazione dell'attività in corso che non può essere interrotta.

Per regolarizzare non basta il contratto a chiamata

La sospensione dell'attività d'impresa ha natura di strumento cautelare e sanzionatorio. Come tale è uno dei poteri maggiormente impegnativi assegnati dal legislatore agli ispettori del lavoro e della sicurezza. Con la circolare diffusa ieri il ministero del Lavoro cerca di fornire un quadro di maggiore certezza per evitare prassi difformi sul territorio e orientare gli ispettori al corretto ed equilibrato utilizzo di questo potere. In questa prospettiva il ministero conferma che il provvedimento deve essere adottato quando si riscontra la sussistenza dei presupposti di legge. Non manca tuttavia l'invito a valutare con attenzione l'opportunità di non sospendere l'attività d'impresa quando ciò possa determinare una situazione di pericolo per l'incolumità di

lavoratori o terzi oppure un rischio di irrimediabile degrado per impianti e attrezzature o per beni e materie prime. O, ancora, nei confronti delle imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali costituzionalmente rilevanti. I lavoratori da computare, ai fini del calcolo della quota del 20% degli irregolari rispetto ai presenti che fa scattare la sanzione, sono quelli che svolgono attività lavorativa, a prescindere dall'inquadramento contrattuale. La circolare, poi, riprendendo la macrodirettiva sui servizi ispettivi del 18 settembre 2008, sancisce che la sospensione per lavoro irregolare non si applica quando il lavoratore in nero è l'unico occupato dall'impresa, ma il lavoratore irregolare dovrà essere allontanato fino alla completa regolarizzazione, anche sul piano della sicurezza. Con riguardo alla sospensione per gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche il ministero precisa che occorrono almeno due violazioni commesse, anche contestualmente, nei cinque anni successivi alla prima violazione (accertata con prescrizione obbligatoria o con sentenza definitiva), chiarendo anche che possono essere prese in considerazione solo quelle commesse dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 106/2009. L'impresa sospesa per violazioni in materia di salute e sicurezza può proseguire l'attività per il tempo strettamente necessario a eliminare le irregolarità accertate, adempiendo alle prescrizioni impartite, secondo le indicazioni fornite dagli ispettori sulle cautele da adottare. Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare potrà adottarsi anche su segnalazione di altri organismi di vigilanza che ne accertino la sussistenza dei presupposti. In questo caso la direzione provinciale del lavoro sospenderà l'impresa, senza procedere ad altre verifiche, se non sono trascorsi più di sette giorni dall'accertamento. Sulle condizioni per la revoca del provvedimento il ministero, dopo aver precisato che la sospensione può essere revocata dalla direzione provinciale del lavoro anche mediante un ispettore diverso da quello che ha emanato l'atto, previa verifica dei documenti, precisa che, oltre al pagamento della somma aggiuntiva, elemento essenziale per la revoca è la regolarizzazione. Con riferimento alla sospensione per violazioni alla normativa di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori la regolarizzazione consisterà nel ripristino delle condizioni di tutela. In caso di sospensione per lavoro irregolare si dovrà, invece, esibire la prova dell'avvenuta regolarizzazione della posizione lavorativa, assicurativa e previdenziale del lavoratore, che non potrà in ogni caso avvenire con contratti a forma scritta obbligatoria né con il lavoro intermittente. Inoltre dovrà essere garantita al lavoratore la sorveglianza sanitaria, là dove prevista, assieme a formazione, informazione e addestramento. Riguardo alla sanzione per la non ottemperanza alla sospensione per lavoro irregolare, la circolare risolve a favore della prescrizione obbligatoria la querelle sull'applicabilità di tale istituto. Ciò significa che la prescrizione dovrà consistere nel sospendere l'attività imprenditoriale fino all'avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati: l'adempimento alla prescrizione si avrà con la regolarizzazione dei lavoratori e l'ottenimento della revoca. Solo così l'imprenditore sospeso può ottenere l'estinzione del reato pagando un quarto del massimo della ammenda.

Fonte del materiale: "Il Sole 24 Ore" del 11/11/2009

Ultimo aggiornamento Redazione EPAS: 12/11/2009